

AVV. LUDOVICA BERNARDI  
VIA GIOSUE' BORSI N. 4  
00197 R O M A  
segreteria@studiogarofalo.eu  
ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

ATTO DI TRASPOSIZIONE DI RICORSO STRAORDINARIO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

CON CONTESTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

della **FUNIVIE ARABBA S.P.A. - SB**, c.f. e p. iva 00169330255, con sede in Livinallongo del Col di Lana (BL), via Boe n. 35, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, in quanto tale legale rappresentante *pro tempore*, signor Carlo Nicolodi (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura stesa su foglio separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., da considerarsi come parte integrante ed essenziale dell'intestato ricorso straordinario e qui riprodotta, dall'avv. Ludovica Bernardi (c.f. BRNLVC65R47L407Q) – la quale dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al numero di *fax* 0422-411045 e all'indirizzo PEC ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it – con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosué Borsi n. 4, e domicilio digitale alla pec ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it,

contro

il **MINISTERO DEL TURISMO**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti di

**TOFANA S.R.L.**, c.f. 01089670259, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via Stadio n. 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**CAROSELLO TONALE S.P.A.**, c.f. 01175130226, con sede in Vermiglio (TN), via Circonvallazione n. 25, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**IL KABERLABA S.R.L.**, c.f. 04436710240, con sede in Asiago (VI), via Orthal n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**PRATO NEVOSO S.P.A.**, cf. 03544980042, con sede in Milano, via della Moscova n. 40/1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**SITAS S.P.A.**, c.f. 03406560155, con sede in Livigno (SO), via Ostaria n. 79/C, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**per l'annullamento**

**previa sospensione dell'esecuzione**

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Funivie Arabba s.p.a.-sb nell’allegato “2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo” alla posizione n. 181”; - della graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; - dello stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; della nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; - dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch’essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”.

**nonché per l’accertamento**

del diritto della Funivie Arabba s.p.a.-sb ad ottenere l’intero contributo (euro 2.468.954,43)

**e per la condanna**

conseguentemente, del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso.

\* \* \*

Premesso che:

- la Funivie Arabba s.p.a.-sb, in data 19 marzo 2026, ha proposto ricorso straordinario al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti in epigrafe meglio descritti, nonché l'accertamento del diritto della stessa ad ottenere l'intero contributo e, dunque, alla conseguente condanna della resistente all'integrale corresponsione dello stesso, notificandolo, in pari data, al Ministero del Turismo, nonché alle controinteressate Tofana s.r.l., Carosello Tonale s.p.a., Il Kaberlaba s.r.l., Prato Nevoso s.p.a., Sitas s.p.a. (cfr. doc. 17); ricorso che di seguito si trascrive:

All'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato

Roma

RICORSO STRAORDINARIO

della **FUNIVIE ARABBA S.P.A. - SB**, c.f. e p. iva 00169330255, con sede in Livinallongo del Col di Lana (BL), via Boe n. 35, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, in quanto tale legale rappresentante pro tempore, signor Carlo Nicolodi (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura stesa su foglio separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., da considerarsi come parte integrante ed essenziale del presente atto, dall'avv. Ludovica Bernardi (c.f. BRNLVC65R47L407Q) – la quale dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al numero di fax 0422-411045 e all'indirizzo PEC ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it – con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosué Borsi n. 4, e domicilio digitale alla pec ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it,

contro

il **MINISTERO DEL TURISMO**, in persona del Ministro pro tempore,

e nei confronti di

**TOFANA S.R.L.**, c.f. 01089670259, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via Stadio n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore,

**CAROSELLO TONALE S.P.A.**, c.f. 01175130226, con sede in Vermiglio (TN), via Circonvallazione n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore,

**IL KABERLABA S.R.L.**, c.f. 04436710240, con sede in Asiago (VI), via Orthal n. 1, in

*persona del legale rappresentante pro tempore,*

**PRATO NEVOSO S.P.A.**, cf. 03544980042, con sede in Milano, via della Moscova n. 40/1, in persona del legale rappresentante pro tempore,

**SITAS S.P.A.**, c.f. 03406560155, con sede in Livigno (SO), via Ostaria n. 79/C, in persona del legale rappresentante pro tempore,

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'esecuzione***

- del "Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale", ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Funivie Arabba s.p.a.-sb nell'allegato "2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo" alla posizione n. 181"; - della graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; - dello stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; della nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; - dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch'essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, dell'"Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024", prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul "Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di

*flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”.*

***nonché per l'accertamento***

*del diritto della Funivie Arabba s.p.a.-sb ad ottenere l'intero contributo (euro 2.468.954,43)*

***e per la condanna***

*conseguentemente, del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso.*

\* \* \*

**FATTO**

*La Funivie Arabba s.p.a.-sb (di seguito semplicemente “Funivie Arabba”), è un’azienda di impianti a fune che ha riunito sotto un’unica bandiera gli asset delle preesistenti società impiantistiche della zona di Arabba, costituita allo scopo di gestire in maniera maggiormente centralizzata e organizzata il trasporto-impianti di risalita ma anche la gestione dei flussi turistici e dell’accoglienza in tale zona, rinomata in tutto il mondo; in particolare, Funivie Arabba gestisce il comprensorio sciistico che va dal Passo Campolongo, valico al confine con la Provincia di Bolzano, al Passo Padon, posto sullo spartiacque che separa i comuni di Livinallongo del Col di Lana e Rocca Pietore, entrambe in Provincia di Belluno, in Regione Veneto, nel suo lembo nord-occidentale, al confine con il Trentino Alto Adige. La società aderisce al consorzio Superski Dolomiti e si trova all’interno della sottozona 06 “Arabba - Marmolada”, nonché della Sellaronda o Giro del Sella.*

*In virtù di ciò l’odierna ricorrente ha quindi avanzato domanda di partecipazione all’ “Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024 (di seguito, per brevíloquenza, “l’Avviso”), del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” per la quota riservata all’area Montana delle Alpi, pari al 60%*

*del plafond totale ivi determinato in complessivi euro 229.512.474,24 (cfr. doc. 2).*

*In sintesi, per quanto qui in rilievo, l'Avviso – dopo aver specificato i requisiti di ammissibilità delle domande nonché gli interventi e le spese ammissibili – prevedeva l'attribuzione a ciascuna domanda di finanziamento ritenuta ammissibile di “un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo che non può essere inferiore a 45/100, calcolato come sommatoria di tutti i descrittori di cui al comma 4” dell'art. 13 dell'Avviso medesimo; indi, che sarebbero state “finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile” (cfr. doc. 2 cit., art. 13, co. 1 e 2).*

*Quanto al punteggio, l'Avviso – al medesimo art. 13, co. 3 e 4 – individuava due macrocriteri in base ai quali sarebbe stato attribuito (A: sostenibilità economico-finanziaria del programma di investimento, a sua volta distinto in due “descrittori”; B: cantierabilità dell'intervento), prevedendo altresì che la Commissione preposta alla valutazione avrebbe potuto assegnare fino ad un massimo di 10 punti aggiuntivi (non concorrenti al raggiungimento della soglia minima), sulla scorta di ulteriori cinque criteri: “A. impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati”; “B. ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento”; “C. capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica”; “D. capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo all'accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie”; “E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione d impianti non più utilizzati od obsoleti” (cfr. doc. 2 cit.)*

*Funivie Arabba provvedeva quindi tempestivamente al caricamento telematico della propria domanda di finanziamento – volta all'ammodernamento del sistema di innevamento programmato sulla pista da sci Salere, nell'ambito della Ski Area Arabba Porta Vescovo e all'acquisto di macchinari per la montagna, allo scopo di rimodellare, efficientare e mettere in sicurezza la pista medesima (doc. 3) –, corredandola, per quanto qui di interesse, del “modulo A”, contenente l'illustrazione riassuntiva dell'intervento in progetto (doc. 4); della lettera della Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a.*

*di Bolzano, di conferma dell'avvenuta deliberazione del finanziamento da parte dell'istituto bancario (doc. 5); del progetto esecutivo dell'intervento (doc. 6); della perizia asseverata di congruità costi e funding gap (doc. 7); della documentazione attestante la ragionevolezza per tutte le categorie di spesa, acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti con idonei preventivi (doc. 8).*

*Svolti i lavori di valutazione da parte della Commissione nominata con provvedimento prot. n. 0077916/25, di data 18 febbraio 2025, del Segretario Generale del Ministero del Turismo (doc. 9), in data 27 novembre 2025 veniva pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. reg. gen. n. 267769 del 27 novembre 2025 (doc. 10 – di seguito solo “il Decreto di concessione”), recante gli esiti della procedura di finanziamento.*

*Ivi, la società odierna ricorrente risultava inserita tra le domande ammesse alla posizione n. 181 e con punteggio 45; dal che ne era derivata la sua inclusione nell'elenco di cui all'Allegato 2 al Decreto di concessione, che elenca le proposte reputate sì ammissibili ma escluse dal finanziamento per incapienza del fondo concretamente disponibile.*

*Come si ricava dalle premesse del Decreto medesimo, invero, il plafond inizialmente disponibile è stato rideterminato in diminuzione da euro 229.512.474,24 a euro 161.763.674,24, con la conseguenza che la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, inizialmente pubblicata il 20 novembre 2025 a seguito di rettifica di altra del 19 novembre 2025 (cfr. doc. 11), è stata suddivisa in due elenchi distinti: appunto l'Allegato 1 – domande ammesse e finanziate – e l'Allegato 2 – domande ammesse ma non finanziate – (cfr., ancora, il doc. 2 cit.).*

*Nell'Allegato 1, per quanto riguarda l'Area Montana delle Alpi, sono state inserite le domande che hanno ricevuto dai 65 punti in su (tra le quali la domanda della Carosello Tonale s.p.a., della Il Kaberlaba s.r.l. e quella della Tofana s.r.l., tutte con 65 punti, che per tale motivo sono state individuate come controinteressate); tutte le domande con un punteggio tra 60 e 45 contenute nell'Allegato 1, sono riferite invece alla quota dell'area Montana degli Appennini, come risulta dal confronto con l'elenco della graduatoria del 20 novembre 2025, dove è esplicitata anche la quota di competenza*

*(cfr. doc. 11 cit.); nell'allegato 2, la società in prima posizione è invece Prato Nevoso s.p.a. con 60 punti, la prima delle società con 45 punti è Sitas s.p.a. (anch'esse evocate quali controinteressate).*

*Dalle premesse del Decreto si veniva altresì ad apprendere, infatti, che con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025 era stata convocata una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio, in mancanza di specifica indicazione al riguardo nell'Avviso; e che, all'esito del sorteggio eseguito il 18 novembre 2025, in data 20 novembre 2025 era stata approvata e pubblicata la graduatoria finale, come detto a rettifica di una prima graduatoria pubblicata il 19 novembre 2025.*

*Presentata apposita istanza di accesso agli atti in data 12 dicembre 2025 (doc. 12), la società ricorrente poteva pertanto esaminare in primis i verbali della Commissione Interna di valutazione delle proposte progettuali (doc. 13), ed in specie il verbale n. 4 (doc. 14), dai quali evinceva che al proprio progetto erano stati assegnati addirittura soltanto 40 punti, inferiori alla soglia di ammissibilità alla graduatoria: precisamente, punti 0 per il criterio A1-impegni bancari; punti 30 per il criterio A2-DSCR ("rapporto di copertura del servizio del debito": cfr. doc. 2, pag. 24); punti 10 per il criterio B1-livello dettaglio documentazione tecnica; punti 0 per il criterio premiale.*

*Successivamente – come scopriva, invece, dalla relazione del RUP della procedura di data 5 novembre 2025 (doc. 15) –, con comunicazione prot. n. 220594 del 31 luglio 2025 il RUP medesimo aveva evidenziato alla Commissione di Valutazione "che, con riguardo al criterio B, lettera E, comma 3, articolo 13 del Bando – come esplicitato nella Scheda di Valutazione allegata al Verbale n. 2 della Commissione – l'attribuzione del punteggio «0 – Nessuna autorizzazione» non rappresentava correttamente l'effettiva cantierabilità dei progetti nei casi in cui questi non necessitassero di nuovo iter autorizzativo, disponendo già di autorizzazioni pregresse in corso di validità o di altra documentazione idonea a consentire l'immediato avvio dei lavori. Si riteneva pertanto più conforme al principio di parità di trattamento valutare tali situazioni in modo equipollente alle nuove concessioni, autorizzazioni edilizie o permessi, assegnando, nei casi sopra descritti, un punteggio pari a 10 e proponendo alla*

*Commissione la conseguente rettifica della relativa voce”; indi, rifiutata dalla Commissione la richiesta di supporto, “in data 6 ottobre 2025 il Segretariato Generale ha assegnato al RUP due unità specializzate di ANFISA, con funzioni di supporto tecnico sotto il profilo ingegneristico e finanziario, nelle persone del dott. [nominativo cancellato] e del dott. [nominativo cancellato], il cui contributo ha consentito l’elaborazione della graduatoria allegata alla presente relazione”. Ed in tale graduatoria la ricorrente figura inserita al n. 144 con punti 45 (cfr., ancora, doc. 15 cit.).*

*Vi è, tuttavia, che il punteggio attribuito alla ricorrente è comunque errato e frutto di una illegittima valutazione della domanda presentata; così come illegittima appare, anche sotto ulteriori profili, la procedura che ha portato alla pubblicazione del “Decreto di concessione”, a sua volta viziato da macroscopici errori, che dovrà pertanto essere annullato in parte qua – previa sospensione dell’esecuzione – per i motivi che ora si esporranno, unitamente agli atti allo stesso presupposti.*

*\* \* \**

*DIRITTO*

**1) *Violazione di legge ovvero eccesso di potere per violazione dell’art. 13, co. 3 e 4, dell’Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024 prot. n. 15791/24, di data 3 giugno 2024; violazione di legge ovvero eccesso di potere per violazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.***

*Come si è anticipato, l’Avviso per l’assegnazione di fondi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici di Alpi e Appennini prevedeva – all’art. 13, co. 3 – due criteri di valutazione, il primo dei quali incentrato sulla sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento ed il secondo sulla “cantierabilità” del progetto, criteri a loro volta distinti in più “descrittori” a ciascuno dei quali corrisponde un sub-punteggio:*

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
<p>CRITERIO A</p> <p>punti 50</p> <p>Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento</p>	<p>A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto.</p> <p>Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10</p> <p>A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito</p> <p>DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15</p>
<p>Criterio B</p> <p>punti 40</p> <p>Cantierabilità</p>	<p>B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:</p> <p>A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10</p>
<p><i>L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100</i></p>	

*Pure si è anticipato, inoltre, che – a fronte della documentazione allegata alla domanda – alla ricorrente sono stati assegnati dalla Commissione soltanto 40 punti, e precisamente, punti 0 per il criterio A1-impegni bancari; punti 30 per il criterio A2-DSCR; punti 10 per il criterio B1-livello dettaglio documentazione tecnica; cui si sono aggiunti, a seguito di corrispondente determinazione del RUP, 5 punti, probabilmente per il subcriterio B.E “possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni e licenze, nulla osta e pareri, non allegati in quanto non necessari.*

*La Commissione, tuttavia, certamente ha errato nell’assegnazione del punteggio, in primis con riferimento al criterio A, descrittore A.1, “Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto”, in base al quale “l’impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell’Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all’articolo 13 comma 5, pena decadenza della domanda” (cfr. doc. 2 cit., pag. 23; la sottolineatura è nostra).*

*Vi è infatti che Funivie Arabba ha regolarmente allegato alla propria domanda*

*la lettera, di data 19 settembre 2024, con la quale Volksbank-Banca Popolare dell'Alto Adige – con specifico oggetto “comunicazione delibera fiduciaria” relativamente al “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” – ha confermato alla ricorrente “che il competente Organo di Banca Popolare dell’Alto Adige SpA ha deliberato in data 18/09/2024 a Vostro favore l’affidamento di un finanziamento chirografario fino a € 1.000.000,00 (un milione di euro) durata 60 mesi, finalizzato alla partecipazione al bando specificato in oggetto indetto dal Ministero del Turismo. La somma deliberata sarà destinata esclusivamente alla realizzazione degli investimenti del progetto di «AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO SULLA PISTA DA SCI “SALERE” A.1.38 FRA 1925 M e 1760 M DI QUOTA NELLA SKI AREA “ARABBA-PORTA VESCOVO” E ACQUISTO MACCHINARI PER LA MONTAGNA» per un importo di € 2.468.954,43 come da documentazione da Voi fornita” (cfr. doc. 5 cit.).*

*L’avvenuta delibera bancaria a copertura del programma di investimento e la correlata lettera di impegno avrebbero dovuto comportare, pertanto, l’attribuzione a Funivie Arabba di punti 20, mentre non gli è ne è stato assegnato nessuno: già solo per questo il punteggio complessivo della ricorrente doveva essere pari a 65, corrispondente al punteggio che ha dato accesso al concreto finanziamento del proprio progetto alle altre società alpine che lo hanno meritato.*

*Ma non è tutto.*

*Venendo al “Criterio B”, riferito alla cantierabilità del progetto da finanziare, Funivie Arabba si è vista assegnare dalla Commissione soltanto 10 punti, presumibilmente da riferirsi alla presenza dei preventivi di spesa (cfr. doc. 13 cit.: scheda allegata al verbale n. 4 della Commissione); vi è, però, che la documentazione allegata alla domanda includeva anche un dettagliato progetto esecutivo, nella forma adeguata al tipo di intervento da eseguirsi, che – come ben emerge dalla documentazione progettuale (doc. 6 cit.) –, nell’ambito di un continuo miglioramento della proposta sciistica della ski area, prevede la realizzazione dei lavori di sistemazione nella parte basale della pista da sci “Salere” A.1.38, tra le quote 1925 m s.l.m. e 1760 m s.l.m., necessari per garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - rettificare la pendenza longitudinale della pista; - limitare la pendenza trasversale della pista; - livellare il*

*terreno al fine di ridurre la quantità di neve necessaria per l' innevamento del tracciato; prevede altresì di adeguare la linea di innevamento esistente alla nuova superficie sciabile con riposizionamento di pozzetti esistenti, posa in opera di nuove linee interrato e montaggio di nuovi generatori neve. Gli indicati interventi determineranno la modifica del piano sciabile; l' adeguamento dei generatori di neve porterà ad una modifica della quantità e qualità di neve prodotta; inoltre, la variazione di questi parametri comporterà la necessità di ricostruire il modello digitale del terreno (DTM), base per il funzionamento dei sistemi satellitari in dotazione ai gatti delle nevi utili per ottimizzare il consumo di acqua e la battitura delle piste.*

*La documentazione allegata alla domanda, quindi, può far classificare l'intervento come "cantierabile" poiché – partendo dallo stato di fatto, ossia dal rilievo e analisi dell'esistente e prevedendo le necessarie sostituzioni, integrazioni e adeguamenti normativi – tutte le reti vi sono già dimensionate, le macchine individuate, le interferenze risolte, i costi ed il cronoprogramma definiti (cfr. docc. 3, 6 e 8 citt.).*

*Come noto – e mutuando la definizione da quanto stabilisce il D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento alle opere pubbliche – il progetto esecutivo è il livello progettuale che traduce in documenti tecnici completi e dettagliati tutte le scelte progettuali, rendendo l'intervento immediatamente realizzabile, senza necessità di ulteriori definizioni progettuali.*

*Deve tuttavia considerarsi che il concetto di "progetto esecutivo" non è rigido, ma va interpretato in funzione della tipologia di intervento e del settore tecnico di riferimento; cosicché, nel caso di un intervento di rimodellamento di una pista da sci con correlato ammodernamento di un impianto esistente di innevamento programmato, quello esecutivo costituisce il livello di progettazione che definisce compiutamente, sotto il profilo tecnico, strutturale, impiantistico e di sicurezza, tutti gli interventi necessari all' adeguamento e alla messa a norma del sistema, rendendone possibile l'immediata realizzazione e consentendo la verifica di conformità alle disposizioni normative di settore e l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni: e, ciò considerato, non vi è dubbio che quello presentato da Funivie Arabba possa essere qualificato come progetto esecutivo "settoriale" o funzionale, idoneo alla realizzazione dell'intervento, in quanto contiene un livello di dettaglio tecnico-operativo tale da consentire l'immediata*

*esecuzione delle lavorazioni.*

*E dunque, analizzando la documentazione presentata, la stessa non si limita a fornire le linee guida dell'intervento, ma entra nel dettaglio:*

- reca una descrizione tecnica dell'intervento molto articolata: - rifacimento rete innevamento; - sostituzione tubazioni e linee; - installazione generatori TT9; - rete elettrica, aria compressa, fibra;*
- offre dettagli tecnici precisi (cfr. doc. 3 cit., pag. 13): DN150 ghisa, PEAD De160, cavi 3x240+1x120, lunghezza ~600 m);*
- individua puntualmente le opere ad un livello operativo concreto: numero dei generatori (8); distanza (70 m); componenti impiantistici; smantellamento vecchie linee (cfr. doc. 8 cit.);*
- illustra l'inquadramento territoriale e tecnico dell'intervento, allegando cartografia e immagini (doc. 6 cit., pag. 3), descrizione del comprensorio e stato di fatto fotografico;*
- sviluppa in maniera completa la Relazione geologica/ambientale, comprensiva di morfologia glaciale, aspetti di stabilità del versante montuoso, assenza di criticità idrogeologiche e compatibilità con la rete Natura 2000 (cfr. docc. 3 e 6 cit.);*
- determina e descrive le modalità esecutive dell'intervento anche in fase operativa: scavi a sezione ristretta, posa linee, rinterri e rinverdimento, gestione cantiere (cfr. doc. 6 cit.).*

*Ovvio, peraltro – ma già lo si è illustrato –, che nel settore dell'innevamento che qui interessa (caratterizzato da una forte standardizzazione tecnica e da componenti industriali certificati) la progettazione esecutiva assume forme diverse rispetto all'edilizia tradizionale, con una configurazione che si esprime attraverso la dettagliata individuazione delle operazioni di revisione, sostituzione e controllo, piuttosto che mediante elaborati grafici di nuova costruzione.*

*Tale livello di progettazione esecutiva avrebbe pertanto dovuto far assegnare alla ricorrente ulteriori 30 punti, facendo così risultare un punteggio complessivo pari a 90, considerato che l'Avviso riconosceva un massimo di 40 punti per il criterio B – e dunque anche a prescindere dai 5 punti in seguito attribuiti dal RUP con riferimento al subcriterio B.E (cfr. docc. 14 e 10 cit.).*

*Peraltro, anche nella denegata ipotesi in cui, pur erroneamente, non si fosse*

*ritenuta la documentazione presentata da Funivie Arabba come corrispondente ad un “progetto esecutivo” comunque la si sarebbe dovuta valutare almeno come “progetto di fattibilità tecnico-economica”, con conseguente assegnazione (se non di 30) di 20 punti: non certo 0 come accaduto; in tale ipotesi, la società avrebbe assommato per il criterio B 30 punti (10 per i preventivi + 20 per il livello di progettazione), cui si sarebbero aggiunti i 5 punti assegnati dal RUP per le autorizzazioni: e dunque in totale 85 punti (50 per il criterio A + 35 per il criterio B).*

*Ma vi è di più.*

*All’art. 13 dell’Avviso si prevedeva altresì la possibile assegnazione fino ad un massimo di 10 punti aggiuntivi, non concorrenti al raggiungimento della soglia minima, sulla base dei seguenti criteri premiali (cfr. doc. 2 cit.):*

criterio premiale	Punteggio
A. impatto positivo dell’iniziativa sull’attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati	> 2
B. ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento	> 2
C. capacità dell’iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica	> 2
D. capacità dell’iniziativa di concorrere ad incentivare l’utilizzo degli impianti durante tutto l’anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie	> 2
E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti	> 2

*Al riguardo, la Commissione non ha ritenuto di assegnare alcun punteggio alla ricorrente, nonostante dalla documentazione allegata a supporto della domanda di finanziamento emergano con chiarezza elementi oggettivi, documentati e coerenti con ciascun criterio, idonei a giustificare l’attribuzione di un punteggio positivo.*

*Specificamente:*

*- quanto al criterio A (impatto positivo sull’attrattività turistica del comprensorio), la documentazione progettuale evidenzia chiaramente che l’intervento: a) riguarda il rifacimento di un impianto di innevamento obsoleto, non più adeguato agli standard attuali; b) è finalizzato a garantire condizioni ottimali di sciabilità e maggiore affidabilità del servizio; c) consente il mantenimento e il miglioramento della*

*competitività del comprensorio Arabba–Porta Vescovo. È infatti espressamente previsto che il nuovo sistema “fornirà allo sciatore condizioni ottimali in tempi più brevi e con minor spreco di risorse”.*

*Ne consegue che l'intervento incide direttamente sulla qualità dell'offerta turistica, elemento centrale dell'attrattività; l'attribuzione di punteggio pari a zero risulta pertanto incompatibile con i contenuti progettuali;*

*- quanto al criterio B (incremento della sicurezza degli impianti), il progetto individua espressamente come obiettivo principale “l'aumento della sicurezza reale e percepita dagli utenti”: obiettivo perseguito mediante il rifacimento integrale del sistema di innevamento, l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione, il miglioramento della qualità e uniformità del manto nevoso, l'ottimizzazione della gestione della pista. Ed è noto che la qualità del manto nevoso costituisce elemento determinante ai fini della sicurezza delle piste.*

*In presenza di un intervento che ha la sicurezza come finalità primaria dichiarata e attuata, il punteggio pari a zero appare pertanto manifestamente irragionevole;*

*- quanto al criterio C (ricadute sulla filiera turistica), il progetto produce effetti che travalicano il singolo impianto, incidendo sull'intero sistema economico locale, con conseguente incremento dell'affidabilità dell'offerta sciistica, maggiore stabilità dei flussi turistici, effetti positivi sulle strutture ricettive, sulla ristorazione e sui servizi turistici. È inoltre evidenziato il miglioramento dei processi aziendali e gestionali, con impatto sulla qualità complessiva del servizio.*

*La totale assenza di punteggio, dunque, non considera tali effetti sistemici, integrando un evidente difetto di valutazione;*

*- quanto al criterio D (utilizzo annuale e accessibilità), dalla documentazione allegata alla domanda emerge che i macchinari e le attrezzature acquistate sono utilizzabili “sia in inverno che in estate”: ciò evidenzia un chiaro profilo di stagionalizzazione dell'offerta, cui si aggiunge il fatto che il miglioramento della sicurezza e della qualità della pista comporta una maggiore fruibilità generale, anche per utenti meno esperti.*

*Risulta quindi positivamente soddisfatta la valutazione complessiva dell'utilizzo durante tutto l'anno: anche sotto questo profilo, il punteggio pari a zero appare non giustificato;*

- quanto, infine, al criterio E (dismissione di impianti obsoleti), è evidente che il progetto è espressamente fondato sulla necessità di sostituire un impianto “obsoleto e non aggiornato alle attuali tecnologie”, in concreto comportando il rifacimento del sistema di innevamento, la sostituzione delle tecnologie esistenti e l’introduzione di nuovi impianti ad alta efficienza. Sebbene non venga formalmente qualificata come “dismissione” in senso stretto, l’operazione integra pertanto una dismissione sostanziale e funzionale dell’impianto obsoleto, mediante la sua sostituzione integrale.

Alla luce di quanto sopra, deve dunque concludersi che il progetto proposto dalla Funivie Arabba presenta elementi concreti e documentati riconducibili a tutti i criteri premiali: risulta, pertanto, del tutto incomprensibile la totale assenza di punteggio premiale a favore della ricorrente, frutto di un palese difetto di istruttoria e di illogicità manifesta.

Ma, d’altro canto, delle ragioni per cui ciò sia avvenuto – così come delle ragioni che hanno portato la Commissione ad ignorare la più parte della documentazione allegata alla domanda della ricorrente – non vi è traccia alcuna nei verbali della Commissione e tantomeno nella scheda allegata e specifica: il che denota un grave eccesso di potere per carenza di istruttoria e comunque per carenza di motivazione, come noto doverosa, ai sensi dell’art. 3, L. n. 241/1990, anche nelle procedure comparative.

E’ dunque illegittima, in parte qua, per effetto dell’illegittima valutazione della Commissione, la graduatoria generale delle domande ammesse a finanziamento del 20 novembre 2025, nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente tra quelle alle quali sono stati attribuiti 45 punti; e parimenti illegittimo in parte qua è anche il Decreto di concessione (doc. 10 cit.), ossia il provvedimento finale dal quale soltanto è derivata l’esclusione della domanda dal novero di quelle, non solo ammesse al finanziamento (come aveva pur sempre determinato la graduatoria del 20 novembre 2025), ma anche concretamente finanziabili: vale a dire nella parte, in cui, avendo “approvato gli esiti dell’istruttoria condotta ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 e della successiva graduatoria finale delle istanze ammesse, approvata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre”, ha fatto propria la palese erroneità della votazione attribuita alla domanda della ricorrente e, anche in ragione del consistente ridimensionamento del plafond a disposizione per il finanziamento delle domande

*ammesse, l'ha inserita nell'Allegato 2 del Decreto stesso, ossia tra le domande dei "soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto" (cfr. doc. 10, art. 2).*

*\* \* \**

**2) *Violazione di legge per violazione dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per carenza di motivazione e carenza di istruttoria sotto ulteriore profilo.***

*Fermo quanto sin qui esposto in ordine ai gravissimi errori in cui è incorsa la Commissione interna, la violazione dell'obbligo motivazionale delle compiute valutazioni si palesa anche sotto un ulteriore profilo, reso evidente dall'esame dei verbali della Commissione (doc. 13 cit.) ricevuti in copia dalla ricorrente a seguito dell'accesso agli atti richiesto (cfr. doc. 12 cit.).*

*Vi è, infatti, che la Commissione non ha in alcun modo specificato le concrete modalità di attribuzione dei punteggi rispetto alla documentazione allegata alle varie domande.*

*Se, infatti, l'art. 13 dell'Avviso ha individuato criteri e sotto-criteri di valutazione, indicando per ciascuno il punteggio attribuibile, è vero però che tali medesimi criteri non fanno riferimento a fattispecie o concetti predefiniti e dunque facilmente verificabili ab externo, lasciando invece alla Commissione ampi margini di discrezionalità nel valutare la sussistenza o meno degli elementi (appunto non determinati) in base ai quali reputare sussistente o meno il requisito in capo al richiedente: è il caso, ad esempio, del criterio B relativo alla "cantierabilità" dell'intervento, rispetto al quale la Commissione non ha esplicitato in alcun modo quando si possa ritenere raggiunto il livello di progettazione esecutiva o quello – di minor dettaglio – della fattibilità tecnico-economica, dal momento che la più parte di progetti proposti per il finanziamento non prevede opere edili e/o costruzioni, di talché i livelli di progettazione di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 36/2023, non sono immediatamente applicabili; né ha precisato quando possa ritenersi comprovata la presenza di "autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri" meritevole del punteggio di cui alla lettera E, posto anche in questo caso che molte delle tipologie di interventi ammessi alla valutazione non richiedono corrispondenti provvedimenti*

*concessori ovvero godono di provvedimenti già rilasciati da anni; altresì, con riferimento al criterio A1, non vi è determinazione del perché una lettera della banca, in cui sia stato dato conto dell'effettiva avvenuta assunzione, in una certa specifica data, della delibera di finanziamento, non sia stata ritenuta meritevole di alcun punteggio: ed è proprio quanto accaduto alla ricorrente.*

*Quanto rilevato vale a maggior ragione con riferimenti ai criteri cd. "premiali", la cui genericità balza evidente ictu oculi, attribuendo di per sé alla Commissione una discrezionalità così ampia da scadere nell'arbitrio: il che è gravemente illegittimo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 luglio 2018, n. 8426).*

*Se è pur uniformemente riconosciuto, infatti, che il voto numerico è in genere idoneo a condensare la motivazione, considerando lo stesso come espressione e sintesi del giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, siffatta conclusione poggia però sul presupposto che l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, sia "sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare l'offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità"; viceversa, in difetto – come nel caso di specie – di questa condizione, "si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici" (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392).*

*Anche per tale ragione, i provvedimenti impugnati andranno annullati.*

*\* \* \**

**3) *Violazione di legge per violazione degli artt. 1, co. 1, e 12, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97, co. 2, Costituzione; violazione della lex specialis della procedura e dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.***

*Il presente motivo di impugnazione viene svolto esclusivamente per l'ipotesi di auspicato accoglimento del motivo n. 1, ed è da intendersi a ciò condizionato.*

*Solo nel caso in cui sia riconosciuto l'errore commesso dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio alla domanda della ricorrente, invero – con conseguente*

*obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la documentazione allegata alla stessa nel senso di riconoscerne la presenza ai fini di tale attribuzione –, Funivie Arabba avrà infatti interesse a denunciare quanto segue, per i riflessi che ciò avrebbe sulla graduatoria finale e quindi sulla concreta assegnazione del chiesto finanziamento alla stessa ricorrente anziché ad altri concorrenti che attualmente la sopravanzano nella medesima graduatoria per effetto dell'illegittima attività dell'Amministrazione.*

*Vi è infatti – come si è anticipato – che dalla nota della RUP prot. n. 258768/25, di data 5 novembre 2025 (doc. 14 cit.), si è appreso che la Commissione interna, in data 24 luglio 2025, le ha trasmesso “i Verbali delle sedute corredati dalle Schede di Valutazione dei singoli progetti, costituenti l'Elenco Provvisorio”; e che, dopo averli esaminati, la RUP ha chiesto alla medesima Commissione di rivalutare in diverso modo l'attribuzione del punteggio di cui al criterio B.E poiché “l'attribuzione del punteggio «0 -, Nessuna autorizzazione» non rappresentava correttamente l'effettiva cantierabilità dei progetti nei casi in cui questi non necessitassero di nuovo iter autorizzativo, disponendo già di autorizzazioni pregresse in corso di validità o di altra documentazione idonea a consentire l'immediato avvio dei lavori”, ritenendo invece “più conforme al principio di parità di trattamento valutare tali situazioni in modo equipollente alle nuove concessioni, autorizzazioni edilizie o permessi, assegnando, nei casi sopradescritti, un punteggio pari a 10 e proponendo alla Commissione la conseguente rettifica della relativa voce” (cfr. doc. 14 cit.). Rifiutatasi, tuttavia, la Commissione di riaprire i propri lavori, “in data 6 ottobre 2025 il Segretariato Generale ha assegnato al RUP due unità specializzate di ANFISA, con funzioni di supporto tecnico sotto il profilo ingegneristico e finanziario, nelle persone del dott. [nominativo cancellato] e del dott. [nominativo cancellato], il cui contributo ha consentito l'elaborazione della graduatoria allegata alla presente relazione” (cfr., ancora, doc. 15 cit.).*

*Ne è uscita, pertanto, una graduatoria ben diversa da quella emergente dai lavori della Commissione, in ragione dell'attribuzione del tutto inspiegata di punteggi a svariate società – tra cui la stessa ricorrente –, alcune delle quali si sono così viste destinatarie di finanziamento a scapito di altre che pur le sopravanzavano in base alla valutazione della Commissione interna. Delle decisioni assunte dalla RUP con il supporto delle unità specializzate di ANFISA non vi è, peraltro, traccia alcuna, né è stata*

*fornita in sede di accesso agli atti nonostante la richiesta (cfr. doc. 12 cit.).*

*Confrontando i dati si ricava, in particolare, che: a) due domande che avevano ricevuto 60 punti dalla Commissione, sono state inserite dal RUP in graduatoria con 65 punti, potendo così usufruire in concreto, sin da ora, dei finanziamenti richiesti: si tratta delle domande ID 43900 di Carosello Tonale s.p.a. e ID 50008 di Il Kaberlaba s.r.l., qui evocate quali controinteressate; b) due domande che avevano ricevuto 50 punti, sono state inserite con 55 punti; c) 31 domande che avevano ricevuto 40 punti, ed erano, quindi, state giudicate dalla Commissione non ammissibili al finanziamento, sono state inserite dal RUP nella propria graduatoria con 45 punti, divenendo ammissibili (tra queste, anche le domande ID 4774 di Misurina Neve s.r.l. e ID 48653 di Funivie Arabba s.p.a.).*

*Ciò verificato, è evidente l'illegittimità dell'operato della RUP e della graduatoria che ne è scaturita con riferimento ai punteggi al di sotto dei 70 punti: senza quell'immotivata aggiunta di 5 punti, tra i progetti dell'allegato 1, ossia tra i progetti in concreto finanziabili, sarebbero state ricomprese tutte le domande con punteggio tra il massimo e i 62 punti: e quindi certamente anche quella della ricorrente, nonostante il venir meno dei 5 punti assegnatili dalla RUP.*

*Come noto, invero, la riapertura della valutazione tecnica delle domande, una volta conclusi i lavori della Commissione a ciò preposta, integra violazione di legge per incompetenza funzionale, atteso che il giudizio tecnico-discrezionale è riservato in via esclusiva alla commissione, nonché eccesso di potere per sviamento e violazione della par condicio.*

*L'Avviso da cui ha preso avvio la procedura, e che ne costituisce la lex specialis, era ben chiaro nel delineare le fasi in cui la stessa doveva snodarsi: in particolare, all'art. 13, co. 1, ha previsto che "le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente articolo 12, sono valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, formata da tre componenti e presieduta da un componente dello stesso Ministero"; e che, una volta conclusa l'attività di valutazione, "la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione è, quindi, trasmessa da quest'ultima al Ministero del turismo che procede al successivo inoltrare al Ministero dell'economia delle finanze-Dipartimento della*

*Ragioneria Generale dello Stato. La pubblicazione della graduatoria di cui al precedente capoverso vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge” (cfr. art. 13 cit., co. 5).*

*Non era previsto, né avrebbe potuto legittimamente verificarsi, la rivalutazione e modifica degli esiti della Commissione ad opera di altro organo del Ministero; secondo consolidata giurisprudenza – ed in accordo con la lex specialis della procedura che ci occupa –, la valutazione delle offerte tecniche è infatti riservata in via esclusiva alla commissione giudicatrice, senza possibilità di interferenze del RUP: ne consegue che, una volta conclusi i lavori, è preclusa ogni rivalutazione discrezionale delle offerte, essendo ammissibili soltanto rettifiche di errori materiali (cfr., se pur riferita ad una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 26 ottobre 2023, n. 742: “nell'esercizio del potere di ordine generale attribuitogli dall'art. 32, d. lg. 18 aprile 2016 n. 50, il Rup non può sostituire le proprie valutazioni a quelle svolte dalla commissione tecnica, essendo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico attribuita, dall'art. 77 comma 1, d. lg. n. 50, cit. a quest'ultimo organo, il quale deve essere costituito da «esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto»”; nel caso di specie il Rup, pur esercitando una propria competenza avendo rilevato delle incongruenze necessitanti di un approfondimento, ha dapprima chiesto alla commissione di fornire i chiarimenti ritenuti necessari in merito alle valutazioni dalla stessa svolte con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte, ma successivamente, pur non avendo ottenuto i chiarimenti richiesti, ha proceduto a una vera e propria rivalutazione soggettiva dell'offerta, sovvertendo in tal modo le risultanze dei lavori della commissione).*

*Ne deriva che la graduatoria scaturita dalle indebite rivalutazioni del Rup andrà annullata, con conseguente reviviscenza di quella elaborata dalla Commissione interna.*

*\* \* \**

**4) Violazione di legge per violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 1, co. 1, e 12, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97, co. 2, Costituzione; violazione della lex specialis della procedura e dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.**

*In subordine, per la sola e denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto, è interesse della ricorrente valorizzare un ulteriore profilo di illegittimità, derivante dall'aver il Ministero del Turismo inammissibilmente modificato la lex specialis della procedura non solo successivamente alla pubblicazione dell'Avviso che l'ha indetta (doc. 2 cit.), ma addirittura dopo l'esame e la valutazione delle domande presentate.*

*Ci si riferisce al fatto – palesato dalla pubblicazione del Decreto di concessione (doc. 10 cit.) – che, una volta ricevuta dal RUP la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, la Direzione Generale del Ministero si è resa conto “che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze” e – preso atto dell'insussistenza nella lex specialis dei criteri per risolvere l'impasse (a dire il vero prevedibile) ha così deciso di convocare “una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio”, di cui la graduatoria finale è il frutto.*

*In realtà, nessuna nota di convocazione è stata trasmessa alle imprese partecipanti, ma risulta pubblicato nel sito del Ministero l'anodino avviso del 14 novembre 2025 della convocazione di una seduta pubblico per il giorno 18 novembre, “per l'effettuazione del sorteggio finalizzato a determinare l'ordine delle valutazioni formulata in ex-quo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice” (doc. 16): avviso ove tuttavia non vi è il minimo accenno ai criteri che sarebbero stati utilizzati per il sorteggio né in ordine alla scelta, di certo non obbligata, di adottare il metodo del sorteggio; l'effettuazione del sorteggio, anzi, è data per scontata o come fosse già prevista dall'Avviso Pubblico: il che non è.*

*Né, d'altro canto, può dirsi che il criterio del sorteggio fosse l'unico a disposizione dell'Amministrazione; viceversa, era l'unico che il Ministero non poteva adottare nel caso di specie, pena la trasformazione di un bando improntato sulla valutazione tecnica delle proposte migliori in una lotteria di Stato, com'è in effetti avvenuto.*

*L'effetto concretamente distorsivo del sorteggio è verificabile confrontando la graduatoria degli ammessi, di data prot. n. 264380 del 19 novembre 2025, ancora*

presente nel sito del Ministero, con la stessa graduatoria, ma del 20 novembre 2025 (cfr. doc. 11 cit.), e con gli elenchi allegati al Decreto di concessione del 27 novembre 2025 (doc. 10 cit.).

La graduatoria del 19 novembre 2025, benché riporti una data successiva a quella in cui è avvenuto il sorteggio, in realtà risulta ancora ordinata per ordine cronologico delle domande (quantomeno ordinate per giorno); vale a dire che in quella graduatoria le domande sono ordinate, in primo luogo per punteggio e, all'interno dello stesso punteggio, per giorno di ricezione delle stesse (nell'elenco non è indicato il giorno di ricezione, ma tale ulteriore criterio è stato desunto dal raffronto empirico con le date delle domande di alcune imprese che si sono avvalse dello stesso consulente per la predisposizione e l'inoltro delle domande; del resto, il dato potrà essere confermato dall'esame della nota del RUP prot. n. 258768/25 – richiesta tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso agli atti del 20 gennaio 2026 –, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, prima dell'effettuato sorteggio).

Ebbene, da quel confronto emerge che la domanda presentata dalla Funivie Arabba era la diciottesima tra le domande con 45 punti, mentre nell'allegato 2 del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, essa risulta la quarantottesima.

Come già riportato, l'Allegato 2 del Decreto costituisce l'elenco dei "soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, potranno beneficiare di ogni eventuale rinveniente disponibilità di risorse sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Avviso" (cfr. doc. 2 cit.). Il che vuol dire, in concreto, che risultare quarantottesima in quell'elenco, anziché diciottesima, riduce proporzionalmente le chance di poter beneficiare di eventuali "rinvenienti disponibilità di risorse", qualora le stesse – com'è altamente probabile – non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le residue domande almeno fino alla quarantottesima posizione [cfr., sul punto – anche per quanto riguarda l'interesse a ricorrere – T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 18 settembre 2025,

n. 1522: “al riguardo, deve osservarsi che: - alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un’altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2504/2022; sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024; Catania, sez. II, n. 3651/2024)”].

L’inopinata decisione di adottare il criterio del sorteggio è stata peraltro assunta in totale mancanza di trasparenza: come detto, il Ministero non ha mai dato alcuna motivazione di quella scelta, né con l’avviso di convocazione né con il Decreto di concessione; inoltre, non ha neppure predeterminato i criteri di effettuazione del sorteggio, tant’è che ancora non è dato sapere in modo ufficiale come si è svolto (si noti che l’avviso di convocazione – doc. 16 cit. –, esclusivamente pubblicato sul sito del Ministero il 14 novembre 2025 per il 18 successivo, senza neppure prevedere la modalità di partecipazione in via telematica, da remoto, non solo era difficilmente conoscibile per tempo, ma neppure permetteva una facile partecipazione da parte delle imprese).

Ne consegue la radicale illegittimità del sorteggio effettuato, che costituisce una palese violazione del principio di legalità, secondo il quale l’Amministrazione è tenuta ad osservare, nell’ambito della procedura, quanto indicato dalla legge (sia generalis che specialis), nonché dei principi di imparzialità e buon andamento indicati dall’art. 97 Cost.: è principio consolidato, invero, che le regole che l’Amministrazione detta ai fini dello svolgimento di una specifica procedura selettiva vincolano l’Amministrazione stessa in modo rigido, essendo tenuta ad applicarle integralmente senza margini di discrezionalità, al fine di tutelare l’affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento [cfr., ex multis e con specifico riferimento ad un avviso per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2022, n. 3492: “L’avviso, infatti, al pari del bando di gara di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto, è l’atto amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui rispetto l’amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato cui

*assegnare il finanziamento (come nella scelte del contraente in caso di procedura di gara); in tal senso, come noto, si dice che è lex specialis della procedura, che va ad integrare le disposizioni generali contenute in atti normativi (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 200; III, 31 marzo 2021, n. 2707). ... 5.3 Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizione di un bando Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; per un caso di procedura, come quella in esame, di concessione di contributi pubblici, cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3769)"]*.

*Evidente e logico, piuttosto – nell'assenza di uno specifico criterio per graduare le domande che hanno avuto punteggio pari senza alterare la lex specialis della procedura e snaturarne la natura –, sarebbe stato ridurre proporzionalmente il finanziamento richiesto in modo da soddisfare se pur parzialmente tutte le domande ammissibili e utilmente valutate con punteggio superiore ai 45, secondo la ratio dell'Avviso.*

\* \* \*

**5) Violazione di legge per violazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 1, co. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio generale di immodificabilità della lex specialis della procedura; violazione dell'art. 97, co. 2, Costituzione; violazione per falsa applicazione della lex specialis della procedura; violazione dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.**

*In ulteriore subordine, per la sola e denegata ipotesi di mancato accoglimento*

*del primo motivo di impugnazione proposto e pure del quarto motivo di impugnazione, è interesse della ricorrente valorizzare un ulteriore profilo di illegittimità, correlato a quello appena esposto, anch'esso derivante dall'aver il Ministero del Turismo inammissibilmente modificato la lex specialis della procedura non solo successivamente alla pubblicazione dell'Avviso che l'ha indetta (doc. 2 cit.), ma addirittura dopo l'esame e la valutazione delle domande presentate: ciò che rivela un vizio della stessa lex specialis recata dall'Avviso, in quanto inidonea a regolare in modo corretto la procedura di assegnazione del finanziamento.*

*Ci si riferisce, ancora, al fatto che, dopo essersi resa conto “che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze” l'Amministrazione ha deciso di convocare una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio, di cui la graduatoria finale è il frutto.*

*Ciò ha reso evidente, pertanto, che: a) come già si è detto, la lex specialis della gara non conteneva in sé alcuna previsione atta a regolare siffatta evenienza, pur certamente prevedibile nell'ambito di un meccanismo di attribuzione di un punteggio “fisso” per ciascun criterio (“10 punti”, ovvero “5 punti” etc. per ciascun indicatore) e non graduato da un minimo ad un massimo (“fino a 10 punti” ovvero “fino a 5 punti” etc.); b) operando in tal modo, il Ministero del Turismo ha modificato a posteriori la lex specialis recata dall'Avviso.*

*Per principio generale assolutamente consolidato, tuttavia, le regole delle procedure selettive non possono essere modificate/integrate dopo la loro pubblicazione, a pena di alterare la trasparenza nonché l'affidamento e la par condicio dei concorrenti (cfr., da ultimo, Corte Conti, Sez. Controllo R. Lombardia, 5 giugno 2025, delibera n. 137/2025/PREV.): la lex specialis di gara ha natura di fonte di autovincolo per l'Amministrazione, oltre che di regola di condotta per i concorrenti: e ciò comporta come corollario che una lex specialis che risulti incompleta rispetto alla procedura che è destinata a regolare è di per sé viziata e richiede un intervento dell'Amministrazione per modificarla ovvero integrarla; operazione che, non potendo legittimamente compiersi a posteriori, richiede la ripubblicazione del bando o avviso con conseguente riapertura dei termini di partecipazione.*

*Vero è, d'altro canto, che tale principio soffre un'eccezione, essendo la lex specialis di gara soggetta a eterointegrazione mediante norme imperative, le quali si inseriscono automaticamente nel regolamento di gara ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., determinando, ove necessario, la sostituzione delle clausole difformi ovvero – come nel caso di specie – mancanti; sempre che ciò non si traduca in una modifica sostanziale delle regole di gara, restando preclusa ogni integrazione che incida sui requisiti di partecipazione o sui criteri di valutazione, in ossequio ai principi di par condicio e trasparenza.*

*Salvo che nel caso di specie non vi è una norma di legge che possa eterointegrare l'Avviso con riferimento al criterio da adottare per graduare le domande in caso di parità di punteggio; e men che meno – come si è detto sopra – tale criterio può essere quello del sorteggio, pena la trasformazione di un bando improntato sulla valutazione tecnica delle proposte migliori in una lotteria di Stato, com'è in effetti avvenuto.*

*Dal che l'illegittimità non solo del metodo del sorteggio introdotto a posteriori nella lex specialis della procedura, ma dello stesso Avviso, proprio in ragione del fatto che – non contemplando alcun criterio regolatore di tale prevedibilissima evenienza – non è idonea a regolare correttamente la procedura medesima, che andrà conseguentemente rieditata.*

*\* \* \**

#### *Quanto all'istanza cautelare*

*Da quanto sin qui esposto si auspica emerso il fumus boni iuris che assiste il presente ricorso.*

*Per quel che attiene al periculum in mora, va quindi rammentato che l'impugnato Decreto di concessione ha dovuto rideterminare in euro 161.763.674,24 il plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi, rispetto agli iniziali euro 229.512.474,24 previsti nell'Avviso: ragion per cui sono risultate concretamente finanziabili solo le domande che, per l'area alpina, hanno ricevuto 65 punti o più.*

*E' dunque evidente che, nel caso in cui non fosse sospesa l'esecuzione del Decreto per il tempo necessario alla decisione dell'odierna impugnazione – e dunque erogate le somme ivi previste a favore delle società attualmente inserite nell'Allegato 1 –, nulla rimarrebbe per poter finanziare la domanda della ricorrente, alla quale non spetterebbe*

*che la tutela meramente risarcitoria verso il Ministero, che, però, non potrà mai considerarsi una effettiva reintegrazione della posizione giuridica soggettiva lesa, non foss'altro in considerazione dell'ulteriore tempo e delle ulteriori spese che occorrerebbero.*

*Si chiede, pertanto, che, in via cautelare, venga sospesa l'erogazione dei contributi alle predette domande, fino a nuova rideterminazione da parte dell'Amministrazione sulla domanda della ricorrente, con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024.*

*\* \* \**

*Tutto ciò premesso, si conclude affinché, disattesa ogni avversa istanza, si voglia così giudicare:*

- previo accoglimento della proposta istanza cautelare, accogliersi il presente ricorso e, per l'effetto, annullarsi i provvedimenti in epigrafe meglio indicati in quanto illegittimi, conseguentemente accertando l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, co. 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dell' "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024" e condannando l'Amministrazione resistente al versamento alla ricorrente del chiesto contributo pari a euro 2.468.954,43;*
- spese, anche generali, compensi e contributo unificato rifusi.*

*Si allegano:*

- 1) visura camerale della Funivie Arabba s.p.a.-sb;*
- 2) avviso pubblico Impianti di Risalita Anno 2024 prot. n. 0015791/24, di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo;*
- 3) domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;*
- 4) modulo A) allegato alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;*
- 5) lettera, di data 19 settembre 2024, recante la delibera di finanziamento di Volksbank-Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a., allegata alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;*
- 6) progetto esecutivo/documento illustrativo-progettuale allegato alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;*

- 7) *perizia asseverata di congruità costi e funding gap allegata alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;*
- 8) *documentazione relativa ai preventivi di costo dell'intervento allegata alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;*
- 9) *decreto prot. n. 0077916/25, di data 18 febbraio 2025, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo;*
- 10) *decreto di assegnazione e concessione dei finanziamenti di cui all'Avviso pubblico Impianti di Risalita Anno 2024, di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo;*
- 11) *Elenchi Soggetti Ammessi del 19 novembre 2025 REG\_GEN – 264380 e del 20 novembre 2025 REG\_GEN – 264763;*
- 12) *istanza di accesso agli atti, di data 12 dicembre 2025, della Funivie Arabba s.p.a.-sb;*
- 13) *verbali della Commissione interna di valutazione delle domande;*
- 14) *verbale n. 4 della Commissione interna di valutazione delle domande, con allegata scheda di valutazione della ricorrente;*
- 15) *nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura;*
- 16) *avviso di convocazione seduta di sorteggio, di data 14 novembre 2025, della Direzione Generale Promozione Investimenti Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo.*

*Roma, 19 marzo 2026*

*avv. Ludovica Bernardi*

- in data 8 maggio 2026, la Carosello Tonale s.p.a. ha notificato alla Funivie Arabba s.p.a.-sb apposito atto di opposizione al ricorso straordinario *ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971*, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

- è intenzione della Funivie Arabba s.p.a.-sb, con il presente atto, insistere nella richiesta di annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti impugnati, nonché nell'accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo e nella conseguente condanna al pagamento della resistente, e costituirsi in giudizio avanti a codesto T.A.R. per il Lazio, Roma, dandone contestualmente comunicazione, tramite notificazione,

all'Amministrazione resistente e alle controinteressate e chiedendo che il suesposto ricorso sia accolto con ogni effetto di legge.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la Funivie Arabba s.p.a.-sb, *ut supra* difesa e rappresentata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, D.P.R. n. 1199/1971, e 48, D.Lgs. n. 104/2010, con il presente atto si costituisce dinnanzi a codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, concludendo onde piaccia, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:

- previo accoglimento della proposta istanza cautelare, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullarsi in quanto illegittimi il “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Funivie Arabba s.p.a.-sb nell'allegato “2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo” alla posizione n. 181”; la graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; lo stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; la nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; l'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch'essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, l'“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere

sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; e, conseguentemente, accertare l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all’art. 13, co. 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dell’ “Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024” e condannare l’Amministrazione resistente al versamento alla ricorrente del chiesto contributo pari a euro 2.468.954,43;  
- spese, anche generali, compensi e contributo unificato rifusi.

Si allegano:

- 1) visura camerale della Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 2) avviso pubblico Impianti di Risalita Anno 2024 prot. n. 0015791/24, di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo;
- 3) domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 4) modulo A) allegato alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 5) lettera, di data 19 settembre 2024, recante la delibera di finanziamento di Volksbank-Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a., allegata alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 6) progetto esecutivo/documento illustrativo-progettuale allegato alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 7) perizia asseverata di congruità costi e funding gap allegata alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 8) documentazione relativa ai preventivi di costo dell’intervento allegata alla domanda n. 48653 di Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 9) decreto prot. n. 0077916/25, di data 18 febbraio 2025, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo;
- 10) decreto di assegnazione e concessione dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico Impianti di Risalita Anno 2024, di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del

Turismo;

- 11) Elenchi Soggetti Ammessi del 19 novembre 2025 REG\_GEN – 264380 e del 20 novembre 2025 REG\_GEN – 264763;
- 12) istanza di accesso agli atti, di data 12 dicembre 2025, della Funivie Arabba s.p.a.-sb;
- 13) verbali della Commissione interna di valutazione delle domande;
- 14) verbale n. 4 della Commissione interna di valutazione delle domande, con allegata scheda di valutazione della ricorrente;
- 15) nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura;
- 16) avviso di convocazione seduta di sorteggio, di data 14 novembre 2025, della Direzione Generale Promozione Investimenti Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo;
- 17) ricorso straordinario proposto dalla Funivie Arabba s.p.a.-sb con allegate attestazioni di notifica;
- 18) copia dell'attestazione di pagamento del contributo unificato.

\* \* \*

Quanto al contributo unificato, si dichiara che ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*, lett. e), D.Lgs. n. 115/2002, l'importo dovuto è pari a euro 650,00, già versato in occasione della presentazione del ricorso straordinario.

\* \* \*

Roma, 8 giugno 2026

avv. Ludovica Bernardi